



COMUNE DI VILLA BASILICA
(PROVINCIA DI LUCCA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 11 del 30/06/2020

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2020.

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito con presidente Il Sindaco Elisa Anelli il Consiglio Comunale.

N.	Nominativo	Carica	Presenza
1	ANELLI ELISA	Presidente del Consiglio	SI
2	BALLINI GIORDANO	Consigliere	SI
3	SIMI MATTEO	Consigliere	SI
4	AMATA SILVIO	Consigliere	SI
5	LAZZARI SARA	Consigliere	SI
6	CINELLI ALESSANDRO	Consigliere	SI
7	BARTOLOMEI PATRIZIA	Consigliere	SI
8	FRANCHI GABRIELE	Consigliere	NO
9	FLOSI GIANLUCA PASQUALE	Consigliere	SI
10	ANSALDI MARCO	Consigliere	SI
11	SABBATINI ELEONORA	Consigliere	SI

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Roberta GigoniPaola Maria La Franca
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il comma 639 dell'art.1 della legge 27/12/2013 n.147 aveva istituito, a decorrere al 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- La predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Il comma 738 dell'art.1 della legge 27/12/2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- Con deliberazione n.7 del Consiglio Comunale in data odierna, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità di imposta a partire dal 2020;

Considerato che la legge 160 del 2019 dispone all'articolo 1:

- Al comma 748, che l'aliquota di base per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9. comma 3-bis, del Decr.Legge 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento ed i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- Al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- Al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1 della legge 28/12/2015 n.208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, da dottare ai sensi del comma 779, pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.1 della legge 27/12/2013 n.147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art.1 della legge n.208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visti:

- Il comma 756 della legge 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con

decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- Il comma 757 della legge n.160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- Che il dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- La Risoluzione 18/02/2020 n.1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art.1 della legge 27/12/2019, n.160 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2021.

Visti:

- L'Art.1 comma 169 della legge n.296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- L'art.13 comma 15 del Decr.legge 06/12/2011 n.201 convertito dalla legge 22/12/2011 n.214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3 del Decr.Leg.vo 28/09/1998 n.360;
- L'art.151 comma 1 del Decr.Leg.vo 18/08/2000 n.267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;
- L'art.107 comma 2, il D.L. 17/03/2000 N.18 che ha differito al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
- L'art.138 del D.L. 19/05/2020 n.34 che ha stabilito l'allineamento dei termini per l'approvazione delle aliquote IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- L'art.1 comma 767 della legge 27/12/2019 n.160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote ed i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- L'art.177 del D.L. 19/05/2020 n.34 relativo all'esenzione dell'Imposta Municipale propria per i seguenti immobili:
 - a) Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case ed appartamenti per vacanze, dei bed &

breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Acquisto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art.239 del Decr.Leg.vo n.267/2000;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) DI APPROVARE le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno di imposta 2020 nelle seguenti misure:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 (immobili di lusso)	3,5 per mille
Aliquota per l'abitazione concessa in comodato gratuito regolarmente registrato ai parenti in linea retta di primo grado a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica	9,6 per mille
Aliquota per abitazioni locatate con regolare contratto di locazione	10 per mille
Aliquota per abitazioni locatate a canone concordato (art.1 comma 53 legge stabilità 2016)	10 per mille Con riduzione imposta del 25% (art.1 c.53 legge 28/12/2015 n.208)
Aliquota per gli altri immobili diversi dalle fattispecie di cui sopra comprese le aree fabbricabili	10,6 per mille
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del D.L. 30/12/1993 n.557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994 n.133 (art.1 comma 750 della Legge 160/2019)	0
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art.1 comma 751 Legge 160/2019)	0

- 2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze.

*** **

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di Deliberazione;

Visto l'allegato parere di cui all'Art.49 T.U. Decr.leg.vo n.267/2000;

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione;

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.1 astenuto (Flosi);

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di Deliberazione

Di seguito, data l'urgenza,

Con voti favorevoli n.9, nessuno contrario, essendo n.10 i Consiglieri presenti dei quali n.9 votanti e n.1 astenuto (Flosi);

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134, 4° comma T.U. Decr.leg.vo n.267/2000.

OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2020.

PARERE TECNICO - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA: AREA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di Deliberazione di cui in oggetto.

Addì : 10/06/2020

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Tiziana Ciattini

PARERE CONTABILE - PROPOSTA DI CONSIGLIO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'Art.49 del T.U. Decr.Leg.vo n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione di cui sopra.

Addì : 10/06/2020

Il Responsabile dell'Area Economico -
Finanziaria
Dott.ssa Tiziana Ciattini

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Elisa Anelli

Il Segretario Generale
Dott.ssa Roberta Gigoni Paola Maria La
Franca

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On line del Comune il
_____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Per ufficio segreteria
Sauro Paganucci

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione diverrà esecutiva il

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il
30/06/2020.

Il Responsabile servizi amministrativi
Roberta Martinelli
